

**INTERESSI**

**OBBLIGAZIONI E CONTRATTI**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio - Presidente -

Dott. ACIERNO Maria - rel. Consigliere -

Dott. DI MARZIO Mauro - Consigliere -

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro - Consigliere -

Dott. NAZZICONE Loredana - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

sul ricorso 12197-2011 proposto da:

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A., (c.f./p.i. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE QUATTRO FONTANE 10, presso l'avvocato LUCIO GHIA, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

V.M., (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PORTUENSE 104, presso la sig.ra D.A.A., rappresentato e difeso dall'avvocato EMANUELA VARGIU, giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

contro

FALLIMENTO SA.C.O.P. SARDA COSTRUZIONI OPERE PUBBLICHE S.R.L.;

- intimato -

avverso la sentenza n. 59/2011 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 24/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/03/2016 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato ANDREA PIVANTI, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l'Avvocato EMANUELA VARGIU che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso, previa correzione della motivazione della sentenza impugnata ([art. 1853 c.c.](#)); spese compensate.

### **Svolgimento del processo - Motivi della decisione**

E' stato richiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti della debitrice principale Società Sarda Costruzioni Opere Pubbliche a r.l. e del fideiussore V.M. da parte della Banca Nazionale del lavoro relativo al saldo passivo di un conto corrente ordinario;

due conti correnti speciali relativi ad anticipi cantiere e due conti correnti speciali relativi ad anticipi fatture, intestati alla società.

Il giudizio di opposizione proposto da tutti gli ingiunti, si è concluso, in primo grado, con la revoca del decreto ingiuntivo sul rilievo che il credito della banca relativo al conto corrente ordinario non fosse determinabile per difetto di produzione documentale con conseguente attivo per il correntista pari ad Euro 560.000. Quanto ai conti correnti speciali era emerso un credito in favore della banca pari ad Euro 326.835,32. In mancanza di una tempestiva eccezione quest'ultimo era l'importo da pagare da parte degli opposenti in favore dell'istituto bancario.

Su impugnazione del V., il giudice d'appello ha riformato integralmente la pronuncia di primo grado sulla base delle seguenti argomentazioni: l'eccezione di compensazione non deve essere proposta quando le voci di debito credito nascono da un rapporto unitario. In questa ipotesi è sufficiente procedere all'accertamento delle reciproche partite di dare ed avere anche se non sia stata proposta specifica domanda riconvenzionale od eccezione di compensazione.

Nel specie il rapporto è stato unico in ragione del comportamento tenuto dalla banca nella gestione dei conti accesi dalla società in bonis, così come accertato dalla consulenza tecnica eseguita in primo grado. La banca, come riferito dal CTU, una volta calcolati sui quattro conti gli interessi passivi con cadenza trimestrale procedeva all'accredito ed addebito girandoli tutti sul conto corrente ordinario.

In conclusione, all'esito della compensazione, di natura atecnica, la Banca Nazionale del Lavoro risulta tenuta al pagamento di Euro 237.568,95.

Avverso questa pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la BNL ed ha resistito con controricorso il V.. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Nel primo motivo viene dedotta l'omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione in ordine all'errato accertamento dell'unicità dei rapporti di conto corrente. In particolare la Corte ha valorizzato un mero collegamento di fatto tra i diversi conti correnti, fondato su esigenze esclusivamente contabili. E' prassi costante che un contratto di mutuo sia "appoggiato" ad un conto corrente ordinario pur conservando la sua autonomia. Inoltre nella sentenza impugnata non è fatta menzione dei documenti o fatti posti a base della conclusione assunta nè emerge l'indagine interpretativa dei testi negoziali relativi al contratto di conto corrente ordinario e quelli speciali che ha condotto all'assunto dell'unicità del rapporto. In realtà i contratti stipulati hanno natura giuridica autonoma, trattandosi di contratti tipici (conto corrente ordinario ed aperture di credito con annessi conti speciali) che non possono essere ritenuti un unicum solo per le modalità di regolazione dei pagamenti.

Nel secondo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1322, 1362 e ss., 1842 e 1852 cod. civ. per non avere la Corte d'Appello proceduto ad un'operazione interpretativa sul merito dei contratti di conto corrente speciale al fine di ritenerne l'unicità con il conto corrente ordinario. Nè può dirsi che nella specie si sia verificato un collegamento funzionale tra i contratti, non essendo sufficiente al riguardo la mera coincidenza soggettiva tra le parti.

Nel terzo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli [artt. 1241, 1243, 1246 e 1853 cod. civ.](#) per avere la Corte fatto discendere erroneamente dall'unicità del rapporto la non applicabilità delle regole tecnico giuridico poste a base della compensazione e la conseguente necessità di formulare tempestivamente l'eccezione al fine di farla valere. Nella specie non si è rilevato che il credito derivante dai contratti di apertura di credito - contabilizzato sui conti speciali, è del tutto autonomo rispetto a quello accertato sul conto corrente ordinario, difettando il nesso di corrispettività e sinallagmaticità tra il finanziamento concesso e il saldo attivo derivante dal ricalcolo del ricalcolo delle poste del c/c ordinario.

I motivi possono essere trattati congiuntamente perchè fondati, sia pure sotto diverse angolazioni, sui medesimi rilievi e possono essere respinti, ancorchè mediante un percorso argomentativo parzialmente diverso da quello della Corte d'Appello.

L'esame dei predetti motivi deve prendere le mosse dall'esegesi [dell'art. 1853 cod. civ.](#) ai sensi del quale se tra banca e correntista intercorra una pluralità di rapporti o di conti, i saldi attivi e passivi si compensano reciprocamente. Secondo l'interpretazione univoca della norma la compensazione opera automaticamente senza bisogno della proposizione di apposita eccezione, proprio in virtù della predeterminazione codicistica della sostanziale unitarietà dei rapporti contrattuali che legano banca e correntisti. Le condizioni di applicabilità di questa peculiare fattispecie di compensazione legale, esplorate dalla giurisprudenza di legittimità, riguardano la natura dei crediti (Cfr. di recente Cass. n. 512 del 2016 che richiede la reciproca esigibilità delle poste da compensare, indiscussa nella specie) e non le condizioni processuali di operatività della compensazione stessa, trattandosi di un'ipotesi tipica di cd. compensazione atecnica, in ordine alla quale deve sottolinearsi un orientamento sempre più estensivo della giurisprudenza di legittimità (di recente cfr. Cass. 16800 del 2015, in ordine all'unicità di rapporto e all'operatività officiosa della compensazione anche se uno dei crediti abbia natura risarcitoria). Infine deve sottolinearsi, come indicato dalla parte controricorrente che i moduli contrattuali denominati "cessioni di credito" aventi ad oggetto quattro distinte linee di credito regolate su conti speciali prevedono espressamente nell'ultima parte dell'art. 5 che le somme incassate in dipendenza delle cessioni sottoscritte potranno essere portate in estinzione o decurtazione di ogni altro credito vantato dall'affidato ad insindacabile giudizio della banca (pag. 29 ricorso).

Si tratta di una prescrizione negoziale sostanzialmente riproduttiva della ratio sottesa [all'art. 1853 cod. civ.](#) peraltro rinvenibile in ogni contratto di conto corrente bancario, indipendentemente dal rapporto cui sia servente, posta ad esclusiva garanzia della soddisfazione dei crediti della banca.

In conclusione il ricorso deve essere respinto con applicazione del principio della soccombenza in ordine alle spese processuali del presente giudizio.

**P.Q.M.**

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio da liquidarsi, in favore della parte controricorrente in Euro 9000 per compensi; Euro 200 per esborsi oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 31 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2016